

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 09/02/2021

FATTO

La ricorrente deduce di avere stipulato un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede il rimborso delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., per l'importo di 1.632,10 euro, oltre interessi.

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo:

- che con il reclamo la cliente, nonostante quanto già corrisposto in sede di conteggio estintivo, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
- di avere, all'esito degli accertamenti espletati, comunicato alla ricorrente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di 200,00 euro, che veniva rifiutata;
- che il comportamento dell'intermediario in sede di estinzione anticipata dell'operazione in oggetto è stato pienamente aderente alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'organo di vigilanza;
- che la chiara dizione letterale dell'art. 125 *sexies* T.U.B., che ha dato attuazione nell'ordinamento italiano all'art. 16 della direttiva 2008/48/CE1, ha condotto la

giurisprudenza e la stessa Banca d'Italia a ritenere pacificamente operante nel tempo la tradizionale distinzione tra costi legati ad attività preliminari e contestuali alla concessione del finanziamento (non ripetibili) e costi connessi alla durata del rapporto e quindi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del rapporto;

- che l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/18, pronunciata in data 11.9.2019, non può comportare il superamento della distinzione tra i costi sopra richiamati, in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 *sexies* T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "*dovuti per la vita residua del contratto*".

Tenuto conto dell'estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza dell'11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. "sentenza Lexitor"), statuendo che l'art. 125 *sexies* T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi di natura *up-front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri *up-front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi di natura *recurring* nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Arbitro.

A tale proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up-front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali, in considerazione della natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Si riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF:

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	6,85%					
Denominazione		% rapportata al TAN	36,34%					
commissioni istruttoria				350,00 €	Up front	127,18 €		127,18 €
commissioni di attivazione				391,44 €	Up front	142,24 €		142,24 €
commissioni di gestione	criterio contrattuale			207,60 €	Recurring	119,37 €	119,37 €	0,00 €
commissioni intermediario del credito				2.097,00 €	Up front	762,01 €		762,01 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.031,43 €

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.632,10 euro), che ha effettuato il calcolo esclusivamente sulla base del criterio *pro rata temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.031,43 (milletrentuno/43), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI